

Sent. 14316/09
Rep. 11696/09

N. 45041/05 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IV Civile

composto dai Magistrati

Dott. Gianna Vallescura	Presidente
Dott. Giovanni Battista Rollero	Giudice
Dott. Laura Tragni	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa con atto di citazione notificato

da

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente
domiciliato in Milano, via Agnello 5 presso lo studio degli Avv. Victor
Uckmar del foro di Genova e Andrea Quattrocchi del foro di Milano
che lo rappresentano e difendono per delega rilasciata da ██████████

██████████ (C.F. ██████████), quale Procuratore generale
dell'attore, depositata il 25/6/2009 a seguito di rinuncia al mandato
dei precedenti difensori

- ATTORE -

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
elettivamente domiciliata in Milano, Via Dei Giardini n. 10 presso lo
studio degli Avv. Floriana Maris e Giuseppe Siniscalchi che la
rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di
costituzione e risposta

- CONVENUTA -

nonchè contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Meda n. 3 presso lo
studio dell'Avv. Claudio Camilli che la rappresenta e difende per
delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA -

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente
domiciliato in Milano, Via Mameli n. 9 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Luigi Saccaro che lo rappresenta e difende per delega in
calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTO -

[REDACTED] Fondazione corrente in Vaduz

- CONVENUTA CONTUMACE -

[REDACTED]
[REDACTED]

- NON CONVENUTE -

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti
come sopra costituiti concludevano come da fogli di seguito allegati.

Motivi in fatto e in diritto.

Con l'atto di citazione introduttivo del presente nuovo giudizio [redacted] [redacted] formulava domanda volta ad ottenere la condanna delle coeredi [redacted] e [redacted] nonché di [redacted] e delle Fondazioni [redacted] a "collazionare e/o restituire alla massa ereditaria i beni tutti direttamente e/o indirettamente acquisiti in violazione dei diritti dell'attore" previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria a comprovare le condizioni giuridiche-patrimoniali delle Fondazioni stesse e, nel caso di loro liquidazione, la destinazione impressa ai beni già appartenuti alle medesime e ad effettuare, in base agli esiti del suddetto accertamento, le riduzioni di legge degli atti di disposizione del patrimonio di [redacted] risultati lesivi della quota di legittima riservata all'attore, figlio del *de cuius*.

Tale domanda è, prima ancora che infondata, improcedibile.

Dalla lettura dell'atto di citazione si evince infatti che, sin dall'apertura della successione del padre deceduto il 16/6/1995, [redacted] [redacted] ha ricevuto un appannaggio mensile di 50.000 \$ USA erogatogli dalla Fondazione [redacted] quale diretto beneficiario, dopo la morte del *de cuius*, del 100% dei redditi della Fondazione oltre a consistenti importi a conguaglio periodicamente versatigli (docc. 2 e 3 fascicolo attoreo) sulla relazione bancaria One Second aperta presso la BSI di Lugano subito dopo la morte del padre allo scopo di accreditarvi i redditi del capitale della Fondazione.

Orbene, alla luce di questa premessa, la domanda attorea appare priva della condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione.

X Il legislatore infatti esige dal legittimario l'adempimento di taluni presupposti indefettibili stabiliti dalla norma dell'art. 564 codice civile sotto la rubrica "Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione".

Il presupposto di cui difetta la domanda attorea è, in particolare, quello previsto dal secondo comma della citata disposizione secondo la quale "in ogni caso il legittimario che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato".

Tale indicazione, necessario presupposto per l'esercizio dell'azione, non risulta contenuta nella citazione non avendo l'attore assolto alla condizione imposta dal legislatore di imputare alla sua porzione il capitale, le rendite e le cospicue somme fino ad oggi ricevute dalla fondazione della quale risulta beneficiario.

Alle osservazioni fin qui svolte non possono non aggiungersi quelle relative alla natura meramente ipotetica ed eventuale che connota l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del [REDACTED] con le inevitabili ripercussioni anche sotto il profilo dell'infondatezza della domanda medesima, essendosi demandato al Tribunale, come già accaduto nel precedente giudizio definito con sentenza del 21-24/11/2005, il compito di "procedere alla riduzione degli atti di disposizione operati mediante le suddette Fondazioni che abbiano eventualmente violato i diritti di legittima dell'attore" (pag. 13 dell'atto di citazione) addossando ancora una volta all'organo giudicante una attività esplorativa e di indagine che il sistema giuridico non gli consente affatto. X

Va infine accolta la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c.

dalla difesa di [REDACTED] nei confronti del quale l'odierno attore, nel precedente giudizio, era già stato condannato a pagare le spese di lite in assenza di domande svolte contro tale convenuto a parte quella tardiva di simulazione di un contratto di cessione di quote adombrata solo in sede di comparsa conclusionale.

Premesso che, con riferimento all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa attorea, la domanda di risarcimento del danno in materia di responsabilità processuale aggravata, non attenendo al merito della controversia, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 3941/02; Cass. n. 2532/99), si osserva che i presupposti per l'accoglimento di tale domanda sono rappresentati dalla totale soccombenza, dalla temerarietà dell'iniziativa processuale riconducibile all'accertata mala fede della parte (da intendersi quale consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice) o almeno alla sua colpa grave (da ravvisarsi ogni qual volta sia stata omessa quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire l'infondatezza della propria pretesa) ed infine dalla possibilità di accertare l'effettiva sussistenza di un danno quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, liquidabile anche in via equitativa.

Orbene nel presente giudizio la *vocatio in jus* effettuata nei confronti del [REDACTED] appare totalmente priva di giuridica giustificazione non essendo lo stesso erede di [REDACTED] ma unicamente marito di [REDACTED] in regime di separazione dei beni (doc. 6 fascicolo [REDACTED]) contrariamente a quanto viceversa affermato dall'attore nella propria comparsa conclusionale (pag. 28) a sostegno della

ragione posta a base della chiamata in giudizio.

Con specifico riferimento all'effettiva esistenza di un danno, è necessario inoltre fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha subito di per sè, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per tutte le attività inevitabilmente connesse alla costituzione in giudizio ma è altresì possibile richiamare il principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo e della legge n. 89/2001 secondo cui, nella normalità dei casi, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi desumibili dagli atti di causa (Cass. 27/11/07 n. 24645).

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, ritenuta la totale soccombenza e la temerarietà della condotta processuale dell'attore, quanto meno gravemente colposa, lo stesso deve essere condannato a pagare a favore di [REDACTED] la somma di € 10.000,00, liquidata in via equitativa alla data odierna.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:


- 1) rigetta le domande proposte da [REDACTED]

- 2) in accoglimento della domanda risarcitoria proposta ex art. 96 c.p.c. da [REDACTED] condanna l'attore a versare a quest'ultimo la somma di € 10.000,00;
- 3) condanna [REDACTED] a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano quanto a [REDACTED] in complessivi € 11.247,50 cui € 12,50 per spese, € 2.435,00 per diritti ed € 8.800,00 per onorari, quanto a [REDACTED] in complessivi € 11.163,00 di cui € 200,00 per spese, € 2.433,00 per diritti ed € 8.530,00 per onorari e quanto a [REDACTED] in complessivi € 10.288,00 di cui € 214,00 per spese, € 2.629,00 per diritti ed € 7.445,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17/11/2009.



Il Giudice estensore

Dott. Laura Tragni,



Il Presidente

Dott. Gianna Vallescura



11/12/2009 Felto
avviso telematico